

Nota MAP n. 509921 del 05/08/2002 e nota MICA 295287 del 18/01/94 - Diritto annuale nei casi di fusione per incorporazione e conferimento;

FUSIONE SOCIETARIA - In caso di fusione societaria l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società. Il diritto della impresa incorporata non è dovuto dall'impresa incorporante o da quella nuova risultante dalla fusione (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 509921 del 05-08-2002).

Fusione società

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 509921 del 5/08/2002 (che riprende la precedente circolare del Minindustria n. 295287/18.01.1994), quelle imprese che procedono alla fusione e che provvedono a trasferire unità locali ad altre imprese, non sono tenute a ripetere il versamento del diritto annuale in capo alle unità locali di nuova iscrizione. Esempio: si ipotizza che con atto di fusione del 15 settembre l'istituto di credito X incorpori l'istituto di credito Y; la titolarità delle unità locali (filiali ubicate in varie circoscrizioni territoriali) della seconda passa alla prima impresa attraverso una registrazione REA (repertorio economico amministrativo), ma se l'impresa Y ha già effettuato, alla scadenza naturale del 20/6, il pagamento del diritto annuale di ognuna delle unità locali, l'impresa X non dovrà ripeterne il versamento per l'anno in esame.